

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 14 del 08/04/2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO -  
ESAME ED APPROVAZIONE**

L'anno 2013 il giorno otto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.  
Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X FRANZONI MAURIZIO	Sindaco
X AGLIARDI DANILO	Consigliere
X ZOTTI FABIO	Consigliere
X FRACASSI CHIARA	Consigliere
X CALUBINI BATTISTA	Consigliere
X FOGLIATA IVAN	Consigliere
X COLOMBI FABRIZIO	Consigliere
X SALVINI WILLIAMS	Consigliere
X CADENELLI MAURO	Consigliere
X AFFERINI BRUNO	Consigliere
X TIRABOSCHI ALBERTO	Consigliere
X RIELLO ANDREA	Consigliere
X CONFORTINI ILARIA	Consigliere
X BALZI LORENZO	Consigliere
X AGNELLI PAOLO	Consigliere
X VENTURA RINALDO	Consigliere
X TONNI ANDREA	Consigliere

Totale presenti: 17

Totale assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Maurizio Sacchi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Ivan Fogliata, assume la presidenza ed espone all'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



Deliberazione n. 14 del 08/04/2013

Oggetto: REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO - ESAME ED APPROVAZIONE

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*RICHIAMATO* il Regolamento generale sulle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22.12.2010 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.04.2013;

*RAVVISATA* l'opportunità di disciplinare con apposito regolamento gli istituti deflattivi del contenzioso, strumenti a disposizione del contribuente per la definizione bonaria dei debiti tributari;

*ESAMINATO* il testo del "Regolamento sugli istituti deflattivi del contenzioso" composto da n. 24 articoli;

*ACQUISITO* il visto di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell'area economico - finanziaria, dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*ACQUISITO* il visto di regolarità contabile reso dalla responsabile dell'area economico-finanziaria dott.ssa Cristina Zandonini, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

*CONSIDERATO* che, in sede di trattazione dell'argomento, l'Assessore propone una serie di modifiche al testo depositato agli atti, così come meglio evidenziato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

*RITENUTO* di approvare il nuovo testo del regolamento, così come proposto dall'Assessore nel corso della seduta;

*CON VOTI* unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. *DI APPROVARE* l'allegato "A" alla presente deliberazione, "Regolamento sugli istituti deflattivi del contenzioso", così come proposto dall'Assessore competente in materia;
2. *DI APPROVARE* il regolamento allegato "B", così come modificato in conseguenza dell'approvazione della presente deliberazione;



3. *DI DARE ATTO* che il regolamento allegato "B" entra in vigore dal 1° gennaio 2013 e che le norme adottate dall'ente, in passato, che si pongono in contrasto con la sua lettera sono da ritenersi abrogate con la medesima data di decorrenza;
4. *DI DARE ATTO* che responsabile del presente procedimento è la responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Cristina Zandonini, cui sono demandati gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
5. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Ivan Fogliata

Il Segretario Generale  
Dott. Maurizio Sacchi

---

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2013

al 08/05/2013

Mazzano \_\_\_\_\_


Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3,  
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_





**Comune di Mazzano**  
**(Provincia di Brescia)**

**REGOLAMENTO**  
**SUGLI ISTITUTI DEFLATTIVI**  
**DEL CONTENZIOSO**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 1. Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2. Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3. Ufficio e responsabile del procedimento

Art. 4. Attivazione del procedimento per la definizione

Art. 5. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 6. Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7. Effetti dell'invito a comparire

Art. 8. Contraddittorio

Art. 9. Verbalizzazione

Art. 10. Atto di accertamento con adesione

Art. 11. Perfezionamento della definizione

Art. 12. Effetti della definizione

Art. 13. Riduzione delle sanzioni

### **TITOLO II**

#### **AUTOTUTELA**

Articolo 14: Oggetto e scopo dell'autotutela

Articolo 15: Richiesta del contribuente

Articolo 16: Annullamento dell'atto amministrativo

Articolo 17: Rinuncia all'imposizione

Articolo 18: Revoca dell'atto amministrativo

Articolo 19: Criteri di priorità

Articolo 20: Conclusione del procedimento di riesame

Articolo 21: Autotutela in pendenza di giudizio

### **TITOLO III**

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Articolo 22: Ravvedimento operoso

### **TITOLO IV**

#### **CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

Articolo 23: Conciliazione giudiziale

### **TITOLO V**

#### **NORME FINALI**

Articolo 24: Norme finali

## TITOLO I

### ACCERTAMENTO CON ADESIONE

#### Articolo 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Con il presente regolamento viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflativo del contenzioso, è finalizzato ad instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza.

#### Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile ai diversi tributi comunali esclusivamente per accertamenti d'ufficio e in rettifica.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia suscettibile di apprezzamento valutativo e quindi di elementi concordabili tra le parti.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli accertamenti concernenti la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
4. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
5. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
6. In ogni caso, resta fermo il potere dell'Ufficio tributi di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

#### Articolo 3: Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio Tributi nella persona del funzionario responsabile del tributo oggetto dell'adesione.

#### Articolo 4: Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### Articolo 5: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Funzionario responsabile, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento e in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente invia al contribuente stesso, mediante lettera raccomandata, un invito a comparire, con l'indicazione:
  - a) della data e del luogo della comparizione del contribuente;
  - b) del tributo oggetto dell'accertamento;
  - c) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
  - d) del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo;
  - e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo;
  - f) della menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento e impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini

dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Allo stesso modo non riveste carattere di obbligatorietà l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.

4. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione all'Ufficio Tributi su apposito modello predisposto dall'ufficio stesso e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.

#### **Articolo 6: Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, comma 1, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera.

2. L'istanza deve essere comunicata all'ufficio a mezzo raccomandata r.r. o mediante consegna diretta e deve indicare:

- a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente
- b) gli estremi dell'avviso di accertamento o copia dello stesso
- c) l'eventuale recapito telefonico o di telefax del Contribuente.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

#### **Articolo 7: Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

#### **Articolo 8: Contraddittorio**

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

2. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il trentesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

#### **Articolo 9: Verbalizzazione**

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal Funzionario responsabile. In esso viene inoltre specificamente elencata la documentazione prodotta dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.



#### **Articolo 10: Atto di accertamento con adesione**

1. La definizione della base imponibile è effettuata dal Funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente, ~~sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale.~~
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
3. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

#### **Articolo 11: Perfezionamento della definizione**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. L'adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 4, si perfeziona con l'effettuazione tassativamente entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione:
  - della comunicazione di adesione ai contenuti dell'invito all'Ufficio Tributi su apposito modello predisposto dall'ufficio stesso;
  - del pagamento delle somme dovute a titolo di tributo e sanzioni, allegandone quietanza nella predetta comunicazione.

#### **Articolo 12: Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 11, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività entro i termini previsti dalla legge, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 13: Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 o dalla normativa sopravvenuta in materia.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono comunque applicabili le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica ~~disciplina di ciascuno dei tributi tributo comunale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.~~

## TITOLO II

### AUTOTUTELA

#### **Articolo 14: Oggetto e scopo dell'autotutela**

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.

#### **Articolo 15: Richiesta del contribuente**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.

2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

#### **Articolo 16: Annullamento dell'atto amministrativo**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- ✓ errore di persone;
- ✓ evidente errore logico o di calcolo;
- ✓ errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- ✓ doppia imposizione;
- ✓ mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- ✓ mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- ✓ sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
- ✓ errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Articolo 17: Rinuncia all'imposizione**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.

2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

#### **Articolo 18: Revoca dell'atto amministrativo**

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 16 del presente regolamento, il responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:

- l'esito di un eventuale ricorso è incerto ed i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano simili e superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, che, complessivamente, non siano superiori ad € 200,00;
- se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

#### **Articolo 19: Criteri di priorità**

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

#### **Articolo 20: Conclusione del procedimento di riesame**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

#### **Articolo 21: Autotutela in pendenza di giudizio**

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

## TITOLO III

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

#### Articolo 22: Ravvedimento operoso

1. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge.
2. Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
3. Per quanto attiene le modalità applicative del ravvedimento operoso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

## TITOLO IV

### CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

#### Articolo 23: Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso cui si può chiudere un contenzioso aperto.
2. La conciliazione giudiziale si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie e può aver luogo solo davanti alle Commissioni tributarie provinciali non oltre la prima udienza.
3. La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni, secondo quanto previsto dalla legge.
4. Per quanto attiene le modalità applicative dell'istituto della conciliazione giudiziale, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

## TITOLO V

### NORME FINALI

#### Articolo 24: Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.